

**Proposta di project financing per la  
concessione del servizio di illuminazione  
elettrica votiva cimiteriale e la realizzazione  
di opere e servizi con oneri a carico del  
concessionario**

26 Febbraio 2020

UT-E1807901

Rev. 01

**BOZZA DI CONVENZIONE**

COMMITTENTE

**COMUNE DI MEDIGLIA**

VIA RISORGIMENTO, 5

20060 Mediglia (MI)

TEL. 02/9066201 FAX 02/90661414

P. IVA 09052980159

PEC: comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it

PROPONENTE

**LUMINAFERO S.r.l.**

Via Pila, 8

27010 Santa Cristina e Bissone (PV)

Tel. 0382/70227 FAX 0382/717238

P. IVA 01256530187

Web: [www.luminafero.org](http://www.luminafero.org)

Mail: luminafero@gmail.com

PEC: [luminaferosrl@pec.atcservicepv.it](mailto:luminaferosrl@pec.atcservicepv.it)

Dott. Stefano Lunghi

Ing. Roberto Lunghi

I disegni e le informazioni nel presente documento sono proprietà esclusiva di LUMINAFERO S.r.l. e non possono subire modifiche, essere riprodotti, resi pubblici o utilizzati per usi differenti da quelli per cui sono stati redatti, salvo autorizzazione scritta.

## Sommario

PREMESSO CHE.....	4
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI .....	4
2. DEFINIZIONI .....	5
3. CONDIZIONI GENERALI .....	5
<b>SEZIONE A – NORME GENERALI</b> .....	<b>6</b>
4. AFFIDAMENTO E GESTIONE DELLA CONCESSIONE.....	6
5. OGGETTO DELLA CONCESSIONE .....	6
6. DURATA DELLA CONCESSIONE .....	7
7. SOCIETA' DI PROGETTO .....	7
7.1 Mutamento della compagine sociale della società di progetto .....	8
7.2 Responsabilità solidale dei soci .....	8
8. AUTORIZZAZIONI .....	9
9. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE.....	9
10. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO .....	10
11. DICHIARAZIONI OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO.....	10
12. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO .....	12
13. MODIFICHE DEL CONTRATTO .....	13
14. CAUZIONI.....	13
15. POLIZZE ASSICURATIVE.....	14
16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	16
17. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO.....	17
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE .....	18
19. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTI DEL CONCEDENTE .....	18
20. REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	19
21. RECESSO.....	19
22. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	20
23. CESSIONE DEL CREDITO .....	21
24. FORZA MAGGIORE.....	21
25. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO .....	22
26. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO .....	22
<b>SEZIONE B – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE</b> .....	<b>24</b>
27. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA CONSEGNA DELLE OPERE .....	24
28. SUBAPPALTO.....	24
29. ESECUZIONE DEI LAVORI .....	24
30. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE .....	25

31. COLLAUDI.....	25
32. SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE .....	25
33. PENALI IN CASO DI RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE .....	26
<b>SEZIONE C – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.....</b>	<b>28</b>
34. FASE DI GESTIONE .....	28
35. SERVIZI DI DISPONIBILITA' ED ACCESSORI.....	28
36. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI.....	28
37. OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA .....	29
38. PERSONALE DI SERVIZIO .....	30
39. LAVORI STRAORDINARI.....	30
40. DIRITTI DELLA CONCESSIONARIA.....	30
41. TARIFFE .....	31
42. REVISIONE DELLE TARIFFE .....	31
43. CANONE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE .....	32
44. PENALI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA .....	32
45. APPLICAZIONE DELLE PENALI .....	32
<b>SEZIONE D – ESUMAZIONI.....</b>	<b>34</b>
46. BUDGET E COSTO UNITARIO DELLE ESUMAZIONI.....	34
47. INFORMATIVA.....	34
48. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI .....	34
49. RAPPORTO DI INTERVENTO .....	34
50. PERSONALE .....	34
51. RESPONSABILITA'.....	34
52. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO .....	34
<b>SEZIONE E – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI FORZA MOTRICE E LUCI ORDINARIE ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI.....</b>	<b>35</b>
53. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI .....	35
54. COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL'AMMINISTRAZIONE E AL PUBBLICO .....	35
55. RAPPORTO DI INTERVENTO.....	35
56. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO .....	35

## PREMESSO CHE

1. Il progetto [per la concessione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale e la realizzazione di opere e servizi con oneri a carico del concessionario] è compreso nel programma triennale dei lavori pubblici 20[•] – 20 [•] e nell'elenco annuale 20[•]; *[si precisa sul punto che le Parti possono inserire gli strumenti di programmazione previsti dalla Normativa vigente, a seconda dell'opera da realizzare, e ogni altro provvedimento ritenuto rilevante ai fini della stipula del Contratto];*
2. in data [•], [indicare l'organo deliberante] ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica [inserire denominazione] e, in data [•], ha approvato il Progetto definitivo dopo aver acquisito in data [•] il provvedimento amministrativo di approvazione [inserire gli estremi];
3. in data [•], con provvedimento amministrativo [specificare il provvedimento] n. [•] è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento della Concessione per la progettazione [•], costruzione e gestione di [specificare l'Opera da realizzare], mediante procedura di gara [specificare se aperta, ristretta, etc.] da **aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;**
4. in data [•], è stato pubblicato il Bando di Gara [•] sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni. [•] del [inserire data] o su Bollettino ufficiale regionale (BUR) n. [•] del [inserire data] e per estratto, sui seguenti quotidiani [•];
5. in data [•], con provvedimento [specificare il provvedimento] n. [•] è stato individuato [specificare l'aggiudicatario] quale aggiudicatario finale della Concessione costituito da [•], ai sensi dell'articolo 173 del Codice;
6. in data [•], con provvedimento [specificare il provvedimento] n. [•], il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione relativa all'intervento di [•] in favore di [•] costituito da [•], in qualità di Concessionario;
7. in data [•], ai sensi dell'articolo [•] del Bando di Gara e dell'articolo 184 del Codice, è stata costituita la Società di Progetto [specificare nome e forma societaria] con capitale sociale di euro [•], sede legale in [•], alla via [•], n. [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese [•], la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario;
8. le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione di [descrizione del Progetto];
9. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: l'importo dell'investimento che è pari a [•] euro e, in particolare, i costi di progettazione sono pari a [•] euro e quelli di costruzione sono pari a [•] euro; la durata della Concessione; l'importo e le modalità di corresponsione del Contributo e dei Corrispettivi e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;

**“Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue”.**

### 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'**Allegato A** contenente l'elenco delle Definizioni, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

## 3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
  - è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
  - si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti [(solo nel caso in cui non sia costituita la Società di Progetto), non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];
  - è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
  - non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
  - non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13.
4. Non è ammessa la cessione del Contratto.

**SEZIONE A – NORME GENERALI****4. AFFIDAMENTO E GESTIONE DELLA CONCESSIONE**

La concessione viene affidata in esito a procedura di project financing esperita ai sensi degli artt. **183 COMMA 15** e seguenti del **D.Lgs. 50/2016 e smi**. La concessione è regolata dalla parte terza **artt. 164** e seguenti del **D.Lgs 50/2016** e s.m.i. (Codice degli Appalti Pubblici). Trova inoltre applicazione la PARTE IV del D.lgs.50/2016 art- 179 e ss , il codice civile per la parte relativa ai contratti e dell'Unione Europea , il Regolamento di Polizia Mortuaria DPR285/1990 , la legge Regionale Lombardia 22/2003 , il Regolamento Regione Lombardia 6/2004 nonché la relativa disciplina comunale in materia

**5. OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. Il contratto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- La gestione del servizio di illuminazione votiva in tutti i Cimiteri Comunali
- Adeguamento tecnico e funzionale delle reti di illuminazione votiva in tutti i cimiteri Comunali.
- Fornitura e posa in opera di 48 loculi nel Cimitero di **TRIGINTO**.
- Intervento di esumazione salme nel Cimitero di **TRIGINTO**.
- Abbattimento delle barriere architettoniche nel Cimitero di **BUSTIGHERA**.
- Abbattimento delle barriere architettoniche nel Cimitero di **TRIGINTO**.
- Completamento di locale di servizio nel Cimitero di **BUSTIGHERA**.
- La manutenzione degli impianti elettrici di forza motrice e luci ordinarie.

Il valore della concessione è stimato in Euro **530.846,00 iva esclusa**.

Il contratto prevede inoltre:

- a. **la predisposizione del Progetto Esecutivo per:** la costruzione di 48 loculi nel cimitero di TRIGINTO; l'adeguamento tecnico e funzionale delle reti di illuminazione votiva in tutti i cimiteri comunali; l'abbattimento delle barriere architettoniche nei Cimiteri di **BUSTIGHERA e TRIGINTO**; il completamento di locale di servizio nel Cimitero di **BUSTIGHERA**.
- b. ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'Opera;
- c. l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo;
- d. la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell'Opera secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;
- e. la gestione e lo sfruttamento economico dell'Opera e l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione;

La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

Le attività di cui sopra devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto e l'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile.

I codici CPV della attività svolte nell'ambito dell'appalto sono i seguenti

Codice CPV	descrizione
45213316	Installazione di impianti elettrici
45262500-6	Lavori edili e di muratura
98371110-8	Servizi cimiteriali
45400000-1	Lavori di completamento degli edifici
71242000-6	Preparazione di progetti e progettazioni , stima dei costi

## 6. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 20 con decorrenza dalla data della firma del contratto.

## 7. SOCIETA' DI PROGETTO

Nel caso in cui il Concessionario intenda costituire una Società di Progetto Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:

- a. il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [indicare il numero in cifre] % ([indicare il numero in lettere] per cento)];
- b. la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:
  - ✓ soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:
    - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);
    - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);
  - ✓ soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [ove il bando abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi]:
    - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);
    - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);
  - ✓ soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:
    - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione);
    - (nome del Socio) ..... (• quota % di partecipazione)
- c. Il Concessionario si impegna a:
  1. comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;
  2. trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;
  3. trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre [60] giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;
  4. mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel bando di gara, pari a euro [50.000,00] e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico- finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;
  5. mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;
  6. comunicare al Concedente entro il termine perentorio di [20] giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e

finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo successivo, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo (risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione).

### **7.1 Mutamento della compagine sociale della società di progetto**

1. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento degli obblighi sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo;
  - b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli del socio uscente e deve essere individuato dal Concessionario entro [90] giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;
  - c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.
2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.
3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.
4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione delle norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

### **7.2 Responsabilità solidale dei soci**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo eventualmente corrisposto dal Concedente. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo. I soci della Società di Progetto restano altresì solidalmente responsabili con la Società nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Corrispettivo percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Corrispettivo eventualmente corrisposto dal Concedente.

## 8. AUTORIZZAZIONI

1. Tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera presso gli organi competenti competono in via diretta ed esclusiva al Concessionario, che pone in essere tutta l'attività necessaria a tal fine. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente, il Concessionario si impegna ad ottenere anche le Autorizzazioni di competenza del Concedente in suo nome e per conto e, a tal fine, il Concedente, fatte salve eccezioni indicate dal medesimo, conferisce mandato al Concessionario per il compimento, in suo nome e conto, di ogni attività necessaria od opportuna ai fini della presentazione delle istanze di ottenimento delle Autorizzazioni.
2. Fatto salvo il ritardato o mancato rilascio di una o più Autorizzazioni imputabile a terzi, il Concessionario sarà responsabile dei ritardi e degli inadempimenti conseguenti al ritardato o mancato ottenimento delle Autorizzazioni, senza che ciò possa comportare costi, tempi e/o oneri aggiuntivi per il Concedente. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In caso di aggravio a carico del Concessionario si applica altresì la penale di cui all'articolo 34 comma 4 (penali per ritardi in fase di progettazione e costruzione)
3. Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.

## 9. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

1. Compete al Concedente:
  - a. approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell'articolo **11** (dichiarazioni, obblighi e attività del concessionario), corredato dalle Autorizzazioni di cui all'articolo **8** entro e non oltre **60** giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
  - b. approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo **13** (modifiche del contratto);
  - c. nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice, con oneri a carico del Concessionario;
  - d. richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
  - e. vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell'Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
  - f. segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.
2. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
  - a. ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione;

- b. ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
- c. l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 20 relativo alla revoca della concessione.

#### 10. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

- 1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
  - a. dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
  - b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, nelle Fasi di Progettazione, Costruzione e Gestione;
  - c. dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
  - d. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.
  - e. il Concessionario, immesso nel possesso delle aree e dei beni oggetto di concessione con il verbale di presa in consegna degli impianti, diviene automaticamente responsabile della custodia e conservazione, assumendone ogni responsabilità civile e penale connessa alla loro conduzione.

#### 11. DICHIARAZIONI OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

- 1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Opera.
- 2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
  - a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
  - b) aver redatto, valutato e condiviso il Progetto Definitivo, approvato dal Concedente, e i relativi allegati. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, i vizi della progettazione qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso
- 3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:
  - a) eseguire tutte le attività propedeutiche (rilievi, indagini integrative geologiche, geotecniche e ambientali, mappature, prove di laboratorio, ecc.) che a qualsiasi natura e titolo si rendano necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e per la corretta redazione del Progetto esecutivo;
  - b) redigere a regola d'arte il Progetto Esecutivo secondo le previsioni del Progetto Definitivo, offerto dal Concessionario in sede di gara e approvato dal Concedente;

- c) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. Decorso inutilmente tale termine, si applica una penale in fase di progettazione e/o costruzione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di 75 giorni dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
  - d) acquisire, secondo i casi, sia in proprio che in nome e per conto del Concedente, conformemente a quanto previsto nel precedente art. 8 tutte le approvazioni e autorizzazioni necessarie per la costruzione delle Opere, entrata in esercizio e gestione dei Servizi, con la predisposizione della documentazione necessaria a tal fine;
  - e) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di sua competenza;
  - f) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre [60 giorni] dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;
  - g) consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento [o della documentazione finanziaria relativa al Project Bond o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi] nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione [emissione];
  - h) realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
  - i) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi oggetto di Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione;
  - j) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
  - k) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
  - l) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
  - m) consegnare il Progetto Esecutivo ed il Piano Economico Finanziario in formato editabile.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.
5. Il concessionario si impegna altresì:
- a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
  - b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
  - c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
  - d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;

- e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
- (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o dei Servizi;
  - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
  - (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società di Progetto ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento a carico del Concessionario o dei soci;
  - (iv) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
  - (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- f) inviare con cadenza annuale le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato".
6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro [30] giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 6, lettera d).

## 12. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto.
3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:
  - a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
  - b) la società si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i [•30] giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 39, comma 5.

### 13. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:
  - a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali;
  - b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
  - c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
  - d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
  - e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
  - f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al disotto del 10 per cento del valore della Concessione.
2. L'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. L'erogazione dei Servizi di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.
3. La determinazione dei costi dei lavori, o di gestione o di investimento è effettuata sulla base dei Prezzari della Regione Lombardia in vigore e, in mancanza, sulla base dei Prezzari DEL.
4. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
6. Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), comportano l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, ma non costituiscono condizione per l'avvio della procedura di cui **all'articolo recante la disciplina relativa al riequilibrio economico e finanziario**.
7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.

### 14. CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme versate a titolo di corrispettivo eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice]

dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

2. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Gestione dell'Opera, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e del rimborso delle somme versate a titolo di corrispettivo eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell'avvio della Gestione, la garanzia di cui all'art. 183 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo polizza fideiussoria, per un importo pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] del Canone Annuale di disponibilità.
3. Il Concessionario è tenuto ad integrare le suddette cauzioni ogniqualvolta esse vengano meno, in tutto o in parte”.

## 15. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente.
2. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro 500.000,00 La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
3. Il Concessionario si impegna a consegnare le polizze tassativamente prima dell'inizio dei lavori.
4. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dal Concessionario.
5. Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Mediglia dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Concessionario stesso.
6. Il Concessionario è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente contratto, per le quali il Concessionario dovrà rispondere integralmente, il Concessionario ha stipulato le seguenti coperture assicurative:

1. una polizza CAR (Contractor's All Risks) come previsto dall'art. 103, comma 7, D.lgs. 50/2016 che copre i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza è conforme allo schema di polizza tipo 2.3 “Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione” di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n°123 e dovrà coprire:

Alla Sezione A “Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione”:

- a. I danni alle opere oggetto della concessione per una somma assicurata pari al valore dei lavori oggetto della concessione medesima, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza;
- b. I danni alle opere preesistenti per una somma assicurata non inferiore a 500.000,00€;

I costi di demolizione e sgombero conseguenti a eventuali sinistri per una somma assicurata non inferiore a € 100.000,00;

La polizza copre, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, anche i danni derivanti: o da azioni di terzi (atti vandalici in genere, terrorismo, sabotaggio, furto, etc)

- da cause di forza maggiore
- da errori di progetto e calcolo;
- danni da incendio, esplosione e scoppio

•Alla Sezione B “Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere”:

- a. I danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo non inferiore a € 3.000.000,00 per tutti i sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

La copertura assicurativa per il periodo di costruzione decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24.00 del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e prevede come assicurati aggiuntivi il Comune di MEDIGLIA.

La copertura assicurativa contiene anche la “garanzia di manutenzione” sempre come da **schema tipo 2.3, per il periodo di garanzia di manutenzione che decorre del rilascio del** certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dura 24 mesi, fino alla data di emissione del certificato definitivo.

Il Concessionario provvederà direttamente, assumendosene l’onere economico, ad aggiornare e a prorogare la suddetta polizza in base all’andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a depositare copia delle relative appendici presso gli uffici del Comune di MEDIGLIA.

2. Una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente affidamento, compresa.

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

3. una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui il Concessionario si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di non inferiore ad € 1.000.000-per prestatore infortunato.

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Resta inoltre inteso che il Concessionario dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l’utilizzo e la circolazione di veicoli del Concessionario nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

4. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:
  - a. almeno 10 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
  - b. Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima.
5. Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei Servizi.

6. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
7. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
8. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 35 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

## 16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:
  - a) Consegna del Progetto Esecutivo, al fine dell'approvazione da parte della Concedente, oltre il termine essenziale di 75 giorni dalla data di efficacia del Contratto è causa di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
  - b) Mancata sottoscrizione del Contratto di Finanziamento o comunque mancato reperimento della liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre [•] [massimo 18] mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e **dell'articolo recante la disciplina relativa alla "clausola risolutiva espressa"**, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;
  - c) Qualora il concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del canone annuo del contratto di servizio e/o del valore complessivo della concessione, il concessionario sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 del cod.civ.;
  - d) perdita dei requisiti generali e/o di capacità tecnico professionale da parte del Concessionario;
  - e) mancata presentazione della cauzione a garanzia delle penali di cui all'art. 183 co. 13, ultimo periodo (si tratta della cauzione da prestare nella fase di gestione);
  - f) mancato rinnovo delle fidejussioni e delle polizze assicurative;
  - g) cessione della convenzione.
  - h) Mancata osservanza di normativa specifica di settore (es. norme sanitarie ...)
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro [30] giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
  - i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione
  - ii. dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
  - iii. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
  - iv. le penali a carico del Concessionario.

## 17. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto **agli articoli relativi alla “clausola risolutiva espressa” ed alla “sostituzione del concessionario”**, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al legale rappresentante del concessionario all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario [e per conoscenza ai Finanziatori].
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, tra l’altro, anche nei seguenti casi:
  - a) ripetute inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti e di prevenzione incendi;
  - b) conferimento di ramo d’azienda, scissione o fusione del ramo d’azienda non previamente autorizzate dal Concedente ovvero effettuate in favore di altre società che non presentino analoghe caratteristiche di solvibilità economico finanziaria e/o di dimostrare capacità tecnico – prestazionali rispetto a quelle proprie del Concessionario;
  - c) violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - d) gravi vizi o ritardi nell’ esecuzione delle opere per un periodo superiore a 4 mesi consecutivi;
  - e) esecuzione delle opere in modo difforme dalla progettazione approvata e dalle eventuali varianti ammesse;
  - f) violazione di eventuali protocolli di legalità e dei patti di integrità;
  - g) gravi violazioni in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
  - h) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli art. 83 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011
  - i) caso di fallimento, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria del Concessionario;
  - j) perdita dei requisiti generali e/o di capacità tecnico professionale da parte del Concessionario
3. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci:
  - a) qualora l’Opera **non abbia raggiunto la fase di Collaudo** o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
    - i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione;
    - ii. tutti i costi necessari affinché l’Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA];
    - iii. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
    - iv. le penali a carico del Concessionario.
  - b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
    - i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione
    - ii. dell’inadempimento e conseguente risoluzione;
    - iii. tutti i costi necessari affinché l’Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA];
    - iv. tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro **20** giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati

registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a **90** giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

## **18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE**

Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 22, relativo agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- e) Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
  - i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
  - ii. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
  - iii. le penali a carico del Concessionario.

## **19. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTI DEL CONCEDENTE**

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a **60** giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al Segretario Generale del Comune di Mediglia, indirizzo di posta elettronica certificata [comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it).
2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per 12 mesi.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
  - a. il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
  - b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

- c. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico-Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto eventualmente già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [30] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 3 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

## 20. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al legale rappresentante del concessionario, indirizzo di posta elettronica [•].
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, **si applicano i commi 3, 4 e 5**, dell'articolo relativo alla "risoluzione per inadempimento del Concedente".
3. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell'articolo 176, comma 4, del Codice.

## 21. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro 90 giorni dalla comunicazione di cui **all'articolo relativo al riequilibrio economico finanziario segnatamente al comma 3**, la Parte interessata può recedere dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro **30** giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:
  - a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
  - b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
  - c) i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;
  - d) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata. La somma degli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) si intende al netto di quanto eventualmente già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro i 6 mesi successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

## 22. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
  - a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
  - c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
  - d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario si obbliga altresì:
  - a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
  - b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di MILANO della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
  - c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di MILANO qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

### 23. CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione dei crediti, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

### 24. FORZA MAGGIORE

1. Sono tassative cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, impreveduti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:
  - a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
  - b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
  - c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
  - d) incidenti aerei;
  - e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.
3. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli relativi alla sospensione e proroga delle attività di costruzione e dei servizi e relativo alle polizze assicurative segnatamente al comma 1, lettera a), punto i).
4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme di cui all'articolo 15 relativo alle polizze assicurative e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme di cui al medesimo articolo 15 sopra citato e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

## 25. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario (l'equilibrio economico finanziario è determinato dalla sussistenza e permanenza dei presupposti delle condizioni di base indicate nel pef).
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:
  - Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (Tir Azionista) pari a [•];<sup>1</sup>
  - *Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir Progetto) pari a [•];*
  - *[eventuale] Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Progetto) pari a [•];*
  - *[eventuale] Valore Attuale Netto dell'Azionista (VAN Azionista) pari a [•];*
  - *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•]*

## 26. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di cui al paragrafo precedente rubricato "equilibrio economico-finanziario". Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:
  - a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi, qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a [due] punti percentuali;
  - b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 1, riconducibile al Concedente;
  - c) nei casi di sospensione di cui all'articolo, comma 7, lettera b) [come da specifico paragrafo nel prosieguo indicato e rubricato "Sospensione e proroga del servizio"] ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda il periodo di [giorni, mesi, anni] e qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a [due] punti percentuali.
2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

Nel caso in cui le variazioni o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del PEF dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente, in mancanza di tale revisione sarà facoltà del concedente recedere dal contratto.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
  - a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
  - b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
  - c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

---

<sup>1</sup> Da non considerare se l'intervento è finanziato al 100% con capitale proprio

- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario, secondo la seguente procedura: nei successivi 10 giorni il Responsabile del procedimento dovrà aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della concessione. La procedura consensuale di revisione dovrà concludersi entro 90 gg. dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione. Decorso tale termine, in mancanza di accordo tra le parti in merito alle condizioni di revisione della concessione, il concessionario potrà recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 165 co. 6 codice degli appalti, comunicando per iscritto tale intenzione al concedente, il quale potrà evitare il recesso, comunicando al concessionario l'accoglimento delle sue richieste entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della dichiarazione di recesso.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
  5. Le variazioni dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo precedente (**Equilibrio economico – finanziario**) che dovessero derivare da determinazioni del Concedente e/o dai casi espressamente previsti dalla presente Convenzione e/o da variazioni della domanda dovuti a mutamenti straordinari del mercato indipendenti da scelte imprenditoriali e gestionali del Concessionario, nonché da norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste dalla Concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del PEF, comporteranno la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio.
  6. Detta revisione dovrà essere attuata modificando il canone di disponibilità o, in via assolutamente eccezionale, allungando la durata della gestione fino a quando gli indicatori dell'equilibrio non eguaglieranno quelli di equilibrio indicati nel contratto e nel PEF originario.
  7. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 21 recante la disciplina relativa al "Recesso". In tal caso, al Concessionario sono rimborsati il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti compresi i costi finanziari sostenuti a tale data come evidenziati nel PEF, oppure, se non è ancora stato raggiunto il collaudo i costi utilmente ed effettivamente sostenuti dal concessionario sino a quella data.

## **SEZIONE B – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE**

### **27. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA CONSEGNA DELLE OPERE**

1. La concessionaria entro 60 gg. dalla firma del contratto dovrà fornire all'U.T.C. il progetto esecutivo delle opere da effettuarsi sulla base del progetto offerto e valutato in sede di gara.
2. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato in formato editabile ed in tre esemplari cartacei.
3. Il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto a verifica e richiesta di parere agli Enti competenti e quindi essere eventualmente rimesso dal Concessionario per recepire le prescrizioni, prima della validazione e dell'approvazione da parte dell'Amministrazione.
4. I termini per l'inizio dei lavori e la loro conclusione sono specificamente previsti nel crono programma facente parte integrante della Proposta Tecnica ed Economia ed al quale pertanto si rinvia.
5. Al termine dei lavori la ditta dovrà fornire le dichiarazioni di conformità previste dal D.M. n. 37/08 relativamente alle opere elettriche ed il certificato di collaudo funzionale, redatto da tecnico abilitato relativamente ai nuovi loculi i ed agli altri interventi di natura edile e costruttiva.

### **28. SUBAPPALTO**

1. Il Concessionario ha la facoltà di subappaltare a terzi, muniti di adeguate capacità tecnico-professionali nonché dei requisiti di ordine generale e speciale, parte dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione ai sensi dell'articolo 174 del D.lgs. n. 50/2016, in conformità e nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
2. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto la seguente documentazione: la copia autentica del Contratto di subappalto; la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla normativa vigente e dichiarati in sede di Offerta, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; l'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte del subappaltatore; Il Piano Operativo di Sicurezza del Subappaltatore; eventuale ulteriore documentazione prescritta dalla normativa e/o richiesta dalla Concedente.
3. Il Concedente si impegna a rilasciare al Concessionario l'autorizzazione al subappalto entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
4. Nel caso di mancato o incompleto deposito dei documenti richiesti nel termine previsto, il Concedente chiede al Concessionario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine non inferiore a 10 giorni, decorso inutilmente tale termine, il subappalto si intende non autorizzato. La richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, di cui al comma 3.
5. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

### **29. ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Il concessionario avvia il cantiere con l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente concedente.
2. I lavori dovranno essere iniziati e realizzati conformemente al cronoprogramma presentato dal concessionario ed allegato al progetto esecutivo delle opere.
3. Prima dell'inizio dei lavori l'Amministrazione nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con oneri e spese a carico del Concessionario.
4. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice.
5. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.

6. L'esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 1 è regolata mediante apposito atto contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - i. i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
  - ii. i lavori possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.

### **30. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".
3. Il Direttore dei Lavori [con l'Ufficio di Direzione Lavori] esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.
4. Si precisa, inoltre, che tutti i relativi oneri sono a carico del Concessionario.

### **31. COLLAUDI**

1. il collaudatore è designato in corso d'opera dal Concedente tra i professionisti in possesso dei requisiti prescritti ed il Concessionario ne sostiene il costo nella misura forfettaria fissa ed invariabile prevista nel PEF.
2. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice.
3. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.
4. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice.
5. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
6. Del Collaudo in Corso d'Opera è redatto apposito verbale.
7. Entro [sei mesi] dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice.

### **32. SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE**

1. La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice e articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
2. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:
  - a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte;

- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
  - c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo **21**;  
In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori.
  4. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
  5. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice.
  6. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
  7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
    - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
    - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
    - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
    - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

### 33. PENALI IN CASO DI RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e/o di Costruzione.
2. In Fase di Progettazione, per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo al Concedente da parte del Concessionario ai sensi dell'articolo (**obblighi, dichiarazioni ed attività del concessionario**), comma 3, lettera b), si applica una penale pari al [1 per mille] dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA
3. In fase di costruzione per ogni giorno di ritardo riconducibile al Concessionario per ogni giorno di ritardo rispetto al crono programma ai sensi dell'art. **11** (obblighi dichiarazione ed attività del concessionario) comma 3 lettera g), si applica una penale pari al [1 per mille] dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA
4. Escluse le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui all'articolo **8 (autorizzazioni)**, comma 2, e all'articolo **11 (obblighi, dichiarazioni ed attività del concessionario)** si applica una penale pari a **Euro [150,00]**.
5. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo (**cauzioni**).
6. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al valore di [10 %], da computare sull'importo totale dei lavori al netto

dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo (**risoluzione per inadempimento del concessionario**)

7. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
8. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi o ulteriori oneri.

**SEZIONE C – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA****34. FASE DI GESTIONE**

1. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3.
2. In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:
  - a. i soci che svolgono direttamente i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
  - b. i Servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
  - c. i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
3. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell'appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

**35. SERVIZI DI DISPONIBILITA' ED ACCESSORI**

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell'Opera e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Capitolato di Gestione allegato al Contratto.
2. Sono Servizi di Disponibilità dell'Opera **[a titolo esemplificativo]**
  - (i) il servizio di gestione e manutenzione degli impianti
  - (ii) il servizio di verifica programmata dei led installati
  - (iii) il servizio di gestione energia
  - (iv) il servizio di gestione della contrattualistica con gli utenti
  - (v) il servizio di gestione amministrativa
  - (vi) il servizio di call center agli utenti
3. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell'Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel Capitolato di Gestione.
4. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell'Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Opera per tutta la durata del Contratto.
5. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui al comma 2 per tutta la durata del Contratto.

**36. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI**

1. La sospensione e l'eventuale proroga della fornitura dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice.
2. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
  - (i) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;

- (ii) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- (iii) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.
5. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.
6. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [• 15] giorni
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 2:
  - a. qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i [3] giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda [indicare i mesi a numero e lettere] determinando una variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista superiore a [due] punti percentuali, potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo **26** (riequilibrio economico e finanziario).
8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
9. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo **33** (sospensione e proroga delle attività di costruzione) comma 7, in quanto compatibili.

### **37. OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA**

La concessionaria dovrà:

- a. effettuare la manutenzione degli impianti votivi, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo deteriorate e fornire l'energia elettrica per l'illuminazione votiva delle tombe per l'intera durata della concessione;
- b. Curare che gli impianti votivi funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
- c. Provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampadine votive rotte, asportate, esaurite o mancanti per qualsiasi motivo;
- d. Informare adeguatamente gli utenti relativamente ai recapiti del concessionario, all'importo delle tariffe applicate ed alla loro riscossione, alle modalità di attivazione del servizio;
- e. Fornire un servizio di risposta con operatore durante i giorni lavorativi per almeno quattro ore al giorno;

- f. Individuare un Responsabile Operativo della concessione reperibile ad un numero di cellulare dedicato, cui l'Amministrazione Concedente possa fare riferimento per problematiche urgenti;
- g. Comunicare all'Amministrazione Concedente entro il 31 Gennaio di ogni anno i dati relativi al numero delle utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente che siano in regola con il versamento del canone di abbonamento annuale.

### **38. PERSONALE DI SERVIZIO**

- 1. L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.
- 2. L'impresa dovrà comunicare al Comune:
  - a. l'elenco nominativo del personale impiegato;
  - b. il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
  - c. le mansioni di ciascun addetto in servizio;
  - d. l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
  - e. i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso della concessione dovranno essere comunicate immediatamente al Comune).
- 3. L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni:
  - a. dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
  - b. dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
  - c. dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
  - d. dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
  - e. L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio;
  - f. Il Comune è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
  - g. Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

### **39. LAVORI STRAORDINARI**

Eventuali lavori straordinari deliberati dall'Amministrazione e tali da rendere indispensabile lo spostamento, il rifacimento o l'ampliamento delle reti elettriche votive, costituiscono una modifica del contratto e pertanto, conformemente all'art 175 del D.lgs 50/2016, comportano l'aggiornamento del Piano Economico e Finanziario.

### **40. DIRITTI DELLA CONCESSIONARIA**

- 1. Al fine di evitare possibili danni agli impianti elettrici votivi, il Comune o la ditta appaltatrice dei Servizi Cimiteriali o i privati cittadini (titolari di concessioni cimiteriali) si impegnano ad avvertire il Concessionario prima dell'inizio di eventuali lavori di scavo.
- 2. Il concessionario è libero di farsi rimborsare eventuali danni subiti dagli impianti di illuminazione votiva causati da lavori od interventi eseguiti da terzi.
- 3. Il personale della concessionaria ha libero accesso in qualunque giorno, anche festivo, a tutte le aree cimiteriali per raggiungere le finalità disposte dal presente disciplinare.

**41. TARIFFE****Contributo di allacciamento**

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dall'impresa concessionaria, che non è obbligata a fornire l'energia elettrica a chi volesse realizzare sistemi di illuminazione autonomi.
2. L'utente verserà anticipatamente, una tantum, a fondo perduto, per le spese di impianto principale e per l'adduzione della corrente alla sepoltura un contributo di € \_\_\_\_\_ per ogni tipo di sepoltura.
3. Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori:
  - di sterro e rinterro fino alla più vicina linea di alimentazione elettrica;
  - di apertura e chiusura di piccole opere murarie;
  - la fornitura del conduttore elettrico, del portalampada e della lampadina.
4. I lavori di carattere straordinario, di adattamento della lampada esistente, da marmista, pittore, decoratore e qualunque opera decorativa ed artistica sono a carico dell'abbonato che per la loro esecuzione potrà avvalersi anche di soggetti diversi dal concessionario
5. E' esclusa l'IVA che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe.
6. Nel caso delle cappelle, il contributo di allacciamento si intende remunerativo unicamente per l'adduzione dell'energia elettrica all'ingresso delle stesse; ogni altro lavoro necessario alla distribuzione dell'energia all'interno del locale sarà oggetto di trattativa privata tra la ditta concessionaria ed il proprietario che in ogni caso potrà avvalersi anche di soggetti diversi dal concessionario

**Abbonamento annuo**

La tariffa forfetaria di abbonamento annuo da corrisondersi anticipatamente per la manutenzione di ogni punto luce votiva è fissata in € ..... per ogni tipo di sepoltura.

Nel prezzo di abbonamento sono compresi le tasse governative e comunali sul consumo di corrente, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine, il consumo di energia elettrica.

E' esclusa l'IVA che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe unitamente alle spese di spedizione postali. Per gli allacciamenti eseguiti durante l'anno l'abbonamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di accensione della lampadina e pertanto agli abbonati sarà addebitata la quota di abbonamento, a decorrere dal mese in cui avrà inizio l'erogazione di energia.

**42. REVISIONE DELLE TARIFFE**

Le tariffe sia di abbonamento sia di primo impianto potranno essere rivedute in relazione con gli eventuali aumenti che si verificassero sul prezzo dell'energia elettrica e delle relative imposte, del materiale, della mano d'opera, dei trasporti ed in generale sul costo del servizio, con le seguenti quote di incidenza:

Voce	% di incidenza Abbonamento	%incidenza primo impianto
<i>Manodopera</i>	20%	50%
<i>Materiali elettrici</i>	5%	30%
<i>Energia elettrica</i>	55%	0%
<i>Quota non revisionata</i>	20%	20%

I parametri per il calcolo delle variazioni saranno dedotti dalle seguenti fonti:

- a. **Manodopera:** tabella ASSISTAL, operaio di quarta categoria - prezzo della manodopera comprensivo di retribuzione, cottimi, oneri gravanti su manodopera, dotazione normale di attrezzi ed utensili, escluse spese generali, utile di impresa e IVA.
- b. **Materiali:** indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali rilevato dall'ISTAT (base2015 = 100) riferimento "ATECO: 020 - TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIONI" – Territorio: ITALIA

- c. **Energia elettrica:** aggiornamenti introdotti dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per le condizioni economiche di fornitura dell'energia elettrica.

Le tariffe potranno quindi essere revisionate sulla base dei parametri vigenti:

- **Base di riferimento:** alla data di presentazione dell'offerta
- **Annualità oggetto di revisione:** media aritmetica dell'andamento del parametro nel corso dell'annualità

#### 43. CANONE DI COMPARTICIPAZIONE COMUNALE

La concessionaria, per tutta la durata della concessione, dovrà corrispondere al Comune entro il 31 GENNAIO DI OGNI ANNO una compartecipazione pari al .....% di quanto incassato nel corso dell'anno precedente dalle tariffe di abbonamento al servizio comprensive di revisione prezzi.

Il Comune concedente si obbliga ad emettere in tempo utile per il pagamento del canone di cui trattasi regolari fatture a carico della Società concessionaria, gravata dell'IVA di legge.

#### 44. PENALI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

1. Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire.
2. la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC).
3. il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro tre giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta.
4. Il Concedente, previa contestazione scritta, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo articolo 103, comma 1 e articolo 183, comma 13 del D.Lgs 50/2016 che dovrà essere progressivamente reintegrata dal Concessionario, e/o pagamento diretto dell'importo comunicato a titolo di penale mediante bonifico bancario.

INADEMPLIENZA	VALORE DELL'ATTIVITA'	PENALE
mancato completamento del progetto esecutivo entro 60 gg. dalla firma del contratto	€ 157.143,72 (lavori + sicurezza)	€ 157,14/giorno
Mancato completamento dei lavori entro il termine stabilito da cronoprogramma (*)	€ 157.143,72 (lavori + sicurezza)	€ 157,14/giorno
Mancato completamento di un'attività inerente il servizio di gestione illuminazione votiva	€ 530.846,00	€ 159,25/giorno
Mancato completamento di un'attività inerente il servizio di manutenzione degli impianti di forza motrice e luci ordinarie	€ 530.846,00	€ 159,25/giorno

#### 45. APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Il mancato raggiungimento degli standard quantitativi e qualitativi relativi alla effettiva disponibilità dell'opera, ossia qualora la prestazione resa dal Concessionario sia inferiore rispetto a quanto pattuito, costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, l'applicazione di penali calcolate in misura percentuale al valore della prestazione non resa al livello prestabilito come indicato al Capitolato di Gestione. È fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
2. Il Livello Minimo e la misura della penale in caso di inadempimento sono stabiliti nel Capitolato di Gestione.

3. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l'intervento sostitutivo di quest'ultimo, l'entità della penale stabilita nel Capitolato di Gestione è maggiorata di una percentuale pari al **5%**.
4. Il Concedente può sempre risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo **17 (risoluzione per inadempimento del Concessionario)** in caso di mancato raggiungimento dei livelli di cui al comma 1. In particolare, il Concedente può risolvere il Contratto qualora il mancato raggiungimento dei predetti livelli comporti:
  - a. con riferimento ai Servizi di Disponibilità, l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al [10%] del corrispettivo annuale dei Servizi di Disponibilità, al netto di IVA
  - b. con riferimento ai Servizi di cui al punto a) congiuntamente considerati, l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al [%] della somma del corrispettivo annuale dei Servizi di Disponibilità e dei Servizi Accessori di Disponibilità, al netto di IVA.

## SEZIONE D – ESUMAZIONI

### 46. BUDGET E COSTO UNITARIO DELLE ESUMAZIONI

Il concessionario investirà per l'esecuzione di questo servizio un importo totale di 35.000,00 euro (euro trentacinquemila=00) iva esclusa. Il costo unitario di ogni singola operazione viene determinato con l'applicazione dei prezzi unitari di cui **all'allegato C** alla presente bozza di convenzione. Dall'importo totale saranno pertanto detratti i costi di ogni singola esumazione e delle operazioni complementari, fino al raggiungimento del Budget disponibile. Il concessionario non percepisce alcuna tariffa per lo svolgimento delle operazioni che si renderanno necessarie per il buon esito dell'intervento. Restano a carico dei parenti eventualmente interessati i costi di trasporto per la traslazione delle salme in altro Cimitero e quelli di cremazione. Tali costi non saranno pertanto computati nel budget complessivo.

### 47. INFORMATIVA

L'intervento dovrà essere reso noto al pubblico nei tempi e nelle forme previste dalla normativa in materia. Nell'avviso si darà conto del termine entro cui i parenti eventualmente interessati dovranno comunicare altra specifica destinazione dei resti mortali (loculo, celletta ossario, tumulazione etc..). Analogamente saranno effettuate le comunicazioni di legge agli enti pubblici territorialmente competenti.

### 48. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

L'intervento potrà essere frazionato in più fasi successive, anche in funzione del diverso tipo di prestazioni che si renderanno necessarie per soddisfare le richieste dei parenti che avessero risposto positivamente all'avviso. Per ogni singolo intervento il concessionario dovrà comunque comunicare all'Amministrazione Comunale con almeno 20 giorni di anticipo la data di avvio delle operazioni, specificando i dati anagrafici delle salme e degli eventuali parenti che abbiano manifestato il loro interessamento.

### 49. RAPPORTO DI INTERVENTO

Al termine di ogni singolo intervento il concessionario dovrà predisporre uno specifico rapporto, da inviare all'Amministrazione entro il termine di tre giorni dalla conclusione, in cui si darà conto delle operazioni eseguite e di eventuali problematiche riscontrate. Il mancato invio del rapporto entro il termine suddetto è sanzionato con una penale di Euro 50,00.

### 50. PERSONALE

Il personale impiegato nello svolgimento delle operazioni dovrà essere dotato della necessaria formazione e delle eventuali abilitazioni. Prima dell'avvio delle operazioni il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione Concedente i nominativi del personale impiegato e degli eventuali subappaltatori.

### 51. RESPONSABILITA'

A copertura dei danni provocati a persone e cose nello svolgimento delle operazioni manutentive, il concessionario dovrà stipulare una specifica polizza di Responsabilità Civile con un massimale non inferiore a 500.000,00 euro.

### 52. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il concessionario è il solo responsabile della sicurezza dei luoghi durante l'esecuzione delle operazioni. In caso di necessità i luoghi interessati dalle operazioni dovranno essere adeguatamente delimitati per impedire l'accesso del pubblico o di personale non autorizzato.

In tale evenienza il Concessionario dovrà preventivamente comunicare al Comune la necessità di delimitazione delle aree

**SEZIONE E – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI FORZA MOTRICE E  
LUCI ORDINARIE ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI**

**53. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi saranno svolti con la periodicità prevista nel cronoprogramma allegato al progetto di fattibilità tecnico-economica e con le modalità indicate nella Relazione Illustrativa cui si rinvia.

**54. COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL'AMMINISTRAZIONE E AL PUBBLICO**

Per ogni singolo intervento, il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale con almeno 15 giorni di anticipo la data di avvio delle operazioni, specificando il tipo di intervento che sarà eseguito ed il Cimitero interessato. La mancata comunicazione nei termini suddetti è sanzionata con una penale di Euro 50,00 ( euro cinquanta/00).

**55. RAPPORTO DI INTERVENTO**

Al termine di ogni singolo intervento il concessionario dovrà predisporre uno specifico rapporto, da inviare all'Amministrazione entro il termine di tre giorni dalla conclusione, in cui si darà conto delle operazioni eseguite e di eventuali problematiche riscontrate. Il mancato invio del rapporto entro il termine suddetto è sanzionato con una penale di Euro 50,00.

**56. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Il concessionario è il solo responsabile della sicurezza dei luoghi durante l'esecuzione delle operazioni. In caso di necessità i luoghi interessati dalle operazioni dovranno essere adeguatamente delimitati per impedire l'accesso del pubblico o di personale non autorizzato.

In tale evenienza il Concessionario dovrà preventivamente comunicare al Comune la necessità di delimitazione delle aree